

## **MINISTERO DELL'INTERNO - Circolare n. 32 del 26 marzo 1965**

Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato. protezione antincendio.

Come è noto, con il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963), sono state dettate le norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.

Per quanto riguarda la materia antincendio, l'art. 9 del decreto prevede, tra l'altro, che "gli impianti aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m e gli impianti installati negli edifici industriali devono avere ubicazione e protezione antincendio rispondenti ai regolamenti del locale Comando dei Vigili del fuoco o della Direzione generale dei servizi antincendi".

Tale regolamento è stato già approntato a cura di questa Direzione generale e sarà emanato fra breve.

Nel frattempo, ad evitare che da una sosta nell'attività di prevenzione derivi pregiudizio al settore produttivo interessato, i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco potranno rilasciare ugualmente il nullaosta di competenza previo accertamento della sussistenza delle condizioni volute ai fini della prevenzione antincendio in generale.

Per tali condizioni saranno osservate le norme dei vigenti regolamenti comunali ove esistano. In mancanza ed in ogni caso dovrà essere principalmente tenuta presente la necessità che non esistano comunicazioni tra il vano degli ascensori e gli ambienti interrati o comunque adibiti a depositi od attività pericolose.

Sotto il profilo giuridico, si ritiene opportuno far presente che con l'esercizio del potere regolamentare l'Amministrazione tende a disciplinare in forma astratta e generale la propria attività che la legge le consente o le fa obbligo di svolgere nei singoli casi concreti.

Fin quando, peraltro, non intervenga un provvedimento che rechi tale disciplina, è ovvio che l'attività amministrativa non può subire né soste né arresti, dovendo svolgersi con continuità per sua funzione istituzionale.

In base ai cennati principi, per quanto riguarda la fattispecie, i comandi, in attesa del preannunciato regolamento, svolgeranno, come sopra accennato, la loro attività di prevenzione ispirandosi ai criteri generali.

Le presenti direttive valgono per le opere la cui realizzazione è stata iniziata a decorrere dal 16 novembre 1964, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 1497 del 29 maggio 1963 per la parte che qui interessa.